



**CORTE DI APPELLO DI BARI**  
**PRESIDENZA - ARCHIVIO**  
**(giuseppe.lovascio@giustizia.it)**

Prot. 7554 U.

**Ai Sigg. Presidenti degli**  
**Ordini Avvocati**  
**Bari – Foggia – Trani**  
[ordine@avvocatibari.legalmail.it](mailto:ordine@avvocatibari.legalmail.it)  
[segreteria@avvocatifoggia.legalmail.it](mailto:segreteria@avvocatifoggia.legalmail.it)  
[segreteria@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:segreteria@pec.ordineavvocatitrani.it)

Oggetto: invito al ritiro dei fascicoli di parte depositati nei processi definiti da oltre tre anni dalla Corte di Appello di Bari, sezione Civile e Lavoro e comunicazione provvedimento di distruzione del Presidente della Corte di Appello di Bari n. 460 del 13.6.2022.

Lo scrivente Direttore Amministrativo, in qualità di responsabile dell'Ufficio Archivio, dovendo ridurre gli spazi attualmente utilizzati come archivio, invita le Autorità in epigrafe a sensibilizzare gli Avvocati a ritirare i fascicoli di parte che sono depositati nei processi definiti da oltre tre anni dalla Corte di Appello di Bari, sezione Civile e Lavoro.

Ai sensi dell'art. 2961 c.c., il Cancelliere è esonerato dall'obbligo di rendere conto "degli incartamenti relativi alle liti" dopo tre anni da quando le cause sono state decise o altrimenti terminate.

Non ottemperando, i predetti i fascicoli di parte saranno distrutti, secondo le modalità di legge, decorsi gg 15 dalla comunicazione del provvedimento del Presidente della Corte di Appello di Bari n. 460 del 13.6.2022.

Cordiali saluti

Bari, 13.06.2022

**Il Direttore Amministrativo**  
**Dott. Giuseppe Lovascio**



**CORTE DI APPELLO DI BARI  
PRESIDENZA**

DECRETO N. 460

**IL PRESIDENTE**

- Letta la nota ministeriale del 06.10.2021, prot. N. 202525. U, e l'allegata nota ministeriale del 29.03.2021, con cui si attribuisce al dirigente dell'ufficio giudicante *“il potere-dovere di restituire ai difensori i fascicoli di parte dei procedimenti civili e di distruggere quelli che, dopo tre anni dalla pronuncia del provvedimento definitivo (anche non passato in giudicato), non sono stati prelevati dagli avvocati.”*;
- Visto l'art. 2961 c.c. che esonera il cancelliere dall'obbligo di rendere conto *“degli incartamenti relativi alle liti”* dopo tre anni dalla definizione;
- Ritenuto indispensabile ridurre gli spazi attualmente utilizzati come archivio;

**D E C R E T A**

Che i fascicoli di parte, delle cause della Corte di Appello di Bari sezione civile e lavoro, di cui non sia stato richiesto il ritiro e per i quali siano decorsi tre anni dalla definizione, siano distrutti, secondo le modalità di legge, decorsi giorni 15 dalla comunicazione del presente provvedimento al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bari, Foggia e Trani.

Bari, 13-6-2022

**IL PRESIDENTE  
FRANCESCO CASSANO**